

VERBALE DI VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA UHV PER DEPOSIZIONE DI METALLI E DI UN SISTEMA HV PER EVAPORAZIONE DI MATERIALI ORGANICI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 LOTTO 1 CIG B0CA98F673 LOTTO 2 CIG B0CA990746

Il giorno 29 maggio 2024 alle ore 10:00 lo scrivente Dr. Marco Campani in qualità di Responsabile Unico del Progetto nominato con provvedimento Prot. n. 0242786 del 04/08/2023, con il supporto della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento Prot. n. 0123165 del 12/04/2024, procede all'esame della documentazione trasmessa dal concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. nell'ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta presentata per entrambi i lotti.

Si premette che, nella seduta del 15/05/2024, la Commissione non ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore delle offerte proposte dal già menzionato concorrente, risultate prime nella graduatoria dei singoli lotti, in quanto ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione complessiva delle stesse in relazione alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità in ragione dei costi esposti della manodopera, comunque soggetti *ex lege* alla verifica in merito al rispetto dei minimi salariali¹ ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito Codice).

Conseguentemente, il RUP, in data 15/05/2024, ha richiesto al concorrente di fornire idonee relazioni giustificative per ogni lotto, da inoltrare entro le ore 13:00 del 29/05/2024, che illustrino in dettaglio il procedimento attraverso il quale è giunto alla costruzione dell'offerta economica presentata in sede di gara.

Il concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. ha fatto pervenire la propria risposta a mezzo piattaforma telematica alle ore 22:53 del 22/05/2024, quindi nei termini previsti.

Preliminarmente all'esame delle risposte appare opportuno delineare la modalità di esame e valutazione delle giustificazioni a supporto della congruità dell'offerta.

Il giudizio di congruità dell'offerta deve discendere da una valutazione dell'attendibilità complessiva dell'offerta che, nell'insieme, deve configurarsi seria, sostenibile ed affidabile e quindi effettivamente rispondente alle esigenze della stazione appaltante e remunerativa per l'operatore economico.

Relativamente al costo della manodopera il Codice dispone quanto segue:

- All'art. 108, comma 9: *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale"*;
- All'art. 110, comma 1: *"Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa"*;
- All'art. 110, comma 5: *"La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure*

¹ La verifica sul rispetto dei minimi salariali è obbligatoria per qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell'anomalia delle offerte individuati dalla stazione appaltante. È chiara, del resto, la ratio della previsione normativa, la quale è volta ad assicurare una tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori.

se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: ...omissis... d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13".

Quindi il costo della manodopera deve essere valutato tenuto conto che, di norma, le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (cfr. Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989). Inoltre, i costi medi della manodopera delle già menzionate tabelle svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869).

Ciò che invece non può essere derogato è il rispetto dei minimi salariali retributivi (costituenti variabili esogene alla struttura aziendale, inglobati nei costi medi indicati nelle tabelle e dovuti al lavoratore nell'entità fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), come sancito dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza del 18 febbraio 2019, n. 1099.

Pertanto, la giurisprudenza ritiene possibile valutare lo scostamento del costo del lavoro indicato in offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, qualora, però, si dimostri il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi (art. 110, comma 4, lettera a) del Codice).

Viene quindi presa in esame la risposta trasmessa per il lotto 1 CIG B0CA98F673.

La risposta, in via preliminare, chiarisce la sequenza di errori materiali commessi dal concorrente, uno dei quali è stato la redazione e caricamento sulla piattaforma di un documento ad uso interno, basato sul format della stazione appaltante, ma privo delle indicazioni relative al singolo lotto CIG. Il documento in questione contiene il costo complessivo della manodopera stimata per la progettazione, fabbricazione e installazione delle due strumentazioni oggetto dei singoli lotti, anziché il dettaglio per lotto della sola stima del costo della manodopera per il personale operante presso la stazione appaltante durante le fasi di installazione e avvio operativo della strumentazione. Inoltre, nel medesimo documento il concorrente ha indicato propri costi orari per la manodopera diversi dal costo reale a carico del datore di lavoro.

Segue quindi la tabella di dettaglio relativa alla costruzione dell'offerta economica per il lotto in esame. Detta tabella è articolata in macro-voci che illustrano: i) le stime dei costi dei materiali/delle apparecchiature necessarie per la fabbricazione della strumentazione, ii) la stima del costo complessivo della manodopera, iii) l'importo delle spese generali e iv) l'utile d'impresa.

Dall'analisi delle macro-voci che compongono l'offerta la Commissione, sulla base delle proprie competenze ed esperienze, ritiene gli importi indicati congrui in relazione alle condizioni di mercato. Relativamente ai costi della manodopera il concorrente conferma che, sulla base della propria organizzazione di impresa, utilizzerà le seguenti risorse (CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di impianti):

- N. 1 impiegato livello C2 del CCNL (costo indicato 24,00 €/ora);
- N. 1 impiegato livello D1 del CCNL (costo indicato 20,50 €/ora);

- N. 2 operai qualificati al livello D1 del CCNL (costo indicato 20,00 €/ora).

Il costo orario indicato dal concorrente è il costo orario al netto di spese generali ed utile d'impresa, pienamente coerente con i valori medi riportati nelle tabelle reperibili sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 41, comma 13 del Codice (Decreto direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023). Le buste paga del personale allegate alla risposta comprovano il valore del costo orario indicato. Non si esprimono valutazioni sul costo complessivo della manodopera indicato stimato dal concorrente, che è espressione della reale capacità organizzativa dell'impresa.

Si evidenzia, inoltre, che le ore uomo indicate per la stima dei costi della manodopera confermano, inequivocabilmente, che il documento (interno) erroneamente inserito nell'offerta del concorrente attiene ad una stima del monte ore "complessivo" per la realizzazione di entrambi i lotti.

Le spese generali sono stimate nella misura del 7% del totale parziale dei costi delle acquisizioni necessarie e della manodopera; il concorrente evidenzia l'attuale assenza di ammortamenti per le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo. A tal proposito si rammenta che la percentuale delle spese generali non è rigidamente fissata, e che aliquote inferiori possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa ad impresa (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sez. I, n. 2676 del 09.12.2010, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 3 febbraio 2010, n. 233).

Infine, è indicato un utile di impresa pari all'1% della somma dei costi delle acquisizioni necessarie, della manodopera e delle spese generali. Tale valore viene altresì giustificato dal concorrente poiché tutto il personale è inquadrato come dipendente dell'impresa. A tal proposito si rammenta l'inesistenza di una quota di utile rigida al di sotto della quale l'offerta di un concorrente debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, VI, 8 marzo 2004, n. 1072; Cons. Stato, V, 814/99 e 882/02); ciò che rileva è che vi sia comunque un margine di utile d'impresa e cioè che l'appalto non venga eseguito in perdita (cfr. TAR Catania, III, 5/09/2007 n. 1393).

In relazione alle considerazioni esposte, l'offerta del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. per il lotto 1 viene valutata congrua e quindi nell'insieme seria, sostenibile ed affidabile. Pertanto, viene formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico IONVAC PROCESS S.r.l. con sede legale in Viale Anchise 24, 00071 Pomezia (RM) – C.F. e P.IVA 06686081008 per un importo complessivo offerto pari a € 144.990,00= oltre IVA.

Si procede quindi con l'esame della risposta trasmessa per il lotto 2 CIG B0CA990746.

La risposta per il lotto 2 rispecchia quanto già relazionato dal concorrente per il lotto 1 relativamente agli errori materiali commessi in sede di presentazione dell'offerta.

Analogamente, segue quindi la tabella di dettaglio relativa alla costruzione dell'offerta economica per il lotto in esame, anche questa articolata in macro-voci che illustrano: i) le stime dei costi dei materiali/delle apparecchiature necessarie per la fabbricazione della strumentazione, ii) la stima del costo complessivo della manodopera, iii) l'importo delle spese generali e iv) l'utile d'impresa.

Dall'analisi delle macro-voci la Commissione, sulla base delle proprie competenze ed esperienze, ritiene gli importi indicati congrui in relazione alle condizioni di mercato. Relativamente ai costi della manodopera il

concorrente, analogamente al lotto 1, dichiara che utilizzerà le seguenti risorse (CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di impianti):

- N. 1 impiegato livello C2 del CCNL (costo indicato 24,00 €/ora);
- N. 1 impiegato livello D1 del CCNL (costo indicato 20,50 €/ora);
- N. 2 operai qualificati al livello D1 del CCNL (costo indicato 20,00 €/ora).

Pertanto, valgono tutte le considerazioni già espresse per il lotto 1. Anche in questo caso le spese generali sono stimate nel 7% del totale parziale dei costi delle acquisizioni necessarie e della manodopera, ed il concorrente ribadisce l'attuale assenza di ammortamenti per le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo. Infine, analogamente al lotto 1, viene indicato un utile di impresa pari all'1% della somma dei costi delle acquisizioni necessarie, della manodopera e delle spese generali.

Pertanto, l'offerta del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. per il lotto 2 viene valutata congrua e quindi nell'insieme seria, sostenibile ed affidabile. Viene formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico IONVAC PROCESS S.r.l. con sede legale in Viale Anchise 24, 00071 Pomezia (RM) – C.F. e P.IVA 06686081008 per un importo complessivo offerto pari a € 124.990,00= oltre IVA.

Le operazioni terminano alle ore 11:00 del 29/05/2024. Il presente verbale si compone di n. 4 pagine e viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Marco Campani (RUP)

Dr. Ettore Sarnelli (Presidente)

Dr. Fabio Chiarella (Commissario effettivo)

Ing. Antonio Vettoliere (Commissario effettivo)